

La repressione criminale tra Roma e le province

(Trento, 17-18 Novembre 2022)

Il 17 e il 18 novembre 2022, presso la Sala Conferenze ‘Fulvio Zuelli’ della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trento, si è svolto il convegno dal titolo *La repressione criminale tra Roma e le province*, organizzato da Massimo Miglietta e Tommaso Beggio (Università di Trento), insieme a Filippo Bonin (Università degli Studi di Bari ‘Aldo Moro’). L’evento ha costituito un ideale seguito del convegno *Crimini e pene nell’evoluzione politico-istituzionale dell’antica Roma*, tenutosi nella medesima sede nel giugno del 2019.

Il convegno ha avuto inizio nel pomeriggio di giovedì 17 novembre con i saluti del Preside della Facoltà di Giurisprudenza, Paolo Carta, ai quali sono seguiti quelli degli organizzatori.

I lavori sono poi stati ufficialmente aperti da Massimo Miglietta, Presidente della prima sessione, che ha presentato il primo relatore, Eduardo Vera-Cruz Pinto (Universidad de Lisboa), e la sua relazione intitolata *Il processo di Galba e la questione lusitana: il diritto penale in mutamento*. L’intervento è stato dedicato all’analisi del processo contro Servio Sulpicio Galba, propretore della Spagna Ulteriore nel 150 a.C. Dopo una sanguinosa vittoria, ottenuta in violazione degli accordi presi con le tribù lusitane, Galba fu processato per «*bellum iniustum et turpe*», ma il giudizio si svolse secondo un’insolita sequenza processuale che, secondo Vera-Cruz Pinto, rappresenta il problema giuridico fondamentale della vicenda. Si susseguirono, infatti, una *rogatio* che non fu approvata, una *quaestio extraordinaria* ed un *iudicium populi* conseguente alla *provocatio ad populum* pronunciata da Galba dopo che la *quaestio* lo aveva già condannato a morte. Secondo Vera-Cruz Pinto non ci sarebbe alcuna antinomia tra il giudizio davanti alla *quaestio extraordinaria* e il *iudicium populi* a seguito di *provocatio*, perché quest’ultima non può essere vista come mero strumento di lotta politica, ma deve essere concepita come un istituto giuridico in grado di produrre effetti concreti sul procedimento penale. Si è infine richiamata l’attenzione sulla caratura del personaggio in questione, tale da aver certamente influenzato l’intera vicenda processuale.

Il secondo intervento, conclusivo della prima sessione, è stato quello di Federico Procchi (Università degli Studi di Pisa), intitolato *‘Accusationem ut temere incohatam omittere’*. *‘Cognitio senatus’*, *strategia difensiva* e *‘voluntas’ provinciale nel processo di Varenò Rufo*. La relazione ha affrontato il tema di un *crimen* tipicamente provinciale, le *repetundae*, e ha permesso di guardare da una nuova prospettiva la *cognitio senatus*, solitamente intesa come modellata sul rito delle *quaestiones perpetuae*, ma col rischio di un eccessivo formalismo. La vicenda analizzata è stata quella del processo del 107 d.C. contro Varenò Rufo, proconsole di Bitinia, svoltosi nella parabola di una fase preliminare articolata in tre diverse sedute del Senato (Plin. *Ep.* 7.6.1-7). Durante la prima seduta, Plinio il Giovane, difensore di Varenò Rufo, ottenne, nell’interesse dell’accusato, di procedere ad un’inchiesta provinciale, preferendola alla tipica difesa basata su ragionamenti logico-deduttivi e volta alla confutazione del mero dato della dazione di denaro. Come evidenziato da Procchi, ciò lascerebbe intendere che i provinciali avessero agito

in malafede ed è proprio alla luce di questa particolare istanza della difesa che deve essere visto il sorprendente ribaltamento finale della situazione: i Bitini chiesero di ritirare le accuse, forse perché iniziava a paventarsi la possibilità di una loro imputazione per *calumnia*. Lo studio del caso ha altresì offerto uno spunto di riflessione sulla strategia processuale del silenzio, adottata da Plinio nel corso della terza seduta. Secondo Prochi, tale scelta fu quella di colui che non teme più il giudizio, essendo il silenzio il più forte strumento retorico, mezzo di reiezione totale dell'imputazione e di confutazione della stessa ragion d'essere del processo.

La seconda sessione dei lavori è stata aperta dal Presidente Eduardo Vera-Cruz Pinto, il quale ha subito introdotto la relazione *'Imperium temptans invadere'? Il processo di Arvando* di Francesca Reduzzi (Università degli Studi di Napoli 'Federico II'). L'intervento ha condotto i presenti nell'intricato contesto politico del V sec. d.C. per indagare le dinamiche del processo di Arvando, prefetto del pretorio delle Gallie che nel 468 d.C. fu accusato di *repetundae*. La relazione ha messo in luce le particolarità del giudizio e l'influenza che su di esso ebbe la complessa personalità dell'imputato, così come emerge da Sidonio Apollinare (Sid. *Epist.* 1.7). Arvando fu arrestato e condotto a Roma, dove assunse un atteggiamento contraddittorio e tracotante, al punto da non preoccuparsi neanche del fatto che l'accusa fosse entrata in possesso di una sua lettera ad Eurico, re dei Goti, che lo incriminava per *maiestas*. La lettera suscita degli insolubili problemi di datazione, tuttavia, secondo Reduzzi, essa può essere giustificata dai molti illeciti che avevano caratterizzato la prefettura di Arvando, indotto a cercare la protezione dei barbari come *extrema ratio*. Il prefetto si rese poi reo confesso in giudizio e, cercando di capirne i motivi, la relatrice ha avanzato l'ipotesi che Arvando potesse essere in attesa di un'intercessione di Recimero, potente *magister militum* delle Gallie, influente sul Senato e vicino all'imperatore. L'ultimo aspetto accennato nella relazione è stata la commutazione di pena di Arvando, che fu graziato dall'imperatore e mandato in esilio.

Il quarto ed ultimo intervento della prima giornata è stato quello di Giovanni Cossa (Università degli Studi di Siena), dal titolo *Spunti di diritto penale provinciale nelle opere 'minori' di Paolo*. L'indagine ha offerto una panoramica sul ruolo che la materia penale riveste nell'opera del giurista Giulio Paolo, avendo scelto come specifico campo d'indagine le sue opere 'minori', e avendo isolato i *fragmenta* attinenti alla repressione provinciale. Si è osservata una generale scarsa disponibilità di materiali paolini relativi al diritto penale, un dato che ha permesso di dedurre che questo non fosse l'ambito prediletto dal giureconsulto. Inoltre, è emerso il fatto che gli scritti in cui Paolo si è occupato della materia criminale hanno tutti un taglio monografico, come nel caso del *De officio proconsulis*, del *De poenis paganorum* e del *De publicis iudiciis*. A partire dai pochi frammenti che in tali opere riguardano la repressione provinciale, si è evidenziata, anzitutto, la difficoltà di distinguere nettamente il diritto che si applicava a Roma da quello relativo alle province. Il *caveat* è di non sottovalutare la parentesi temporale in cui Paolo scrive, ossia un momento storico successivo alla *Constitutio Antoniniana*, nel quale i regimi giuridici andavano equiparandosi. Secondo Cossa, in Paolo le questioni locali costituiscono sempre un'appendice a ciò che riguarda la dimensione romana ed italica, come se il giurista avesse avuto una spiccata prospettiva centralizzata.

Le quattro relazioni sono state quindi oggetto di una breve discussione, conclusiva

della prima parte del convegno. I lavori sono stati poi ripresi nella mattinata di venerdì 18 novembre 2022, aperti da Francesca Reduzzi, Presidente della prima sessione.

Il primo relatore è stato Andrea Lovato (Università degli Studi di Bari ‘Aldo Moro’) con una relazione intitolata *Ancora su ‘carcer’ e ‘vincula’ in età severiana*. A partire da un’attenta esegesi del celebre passo di Ulpiano, tràdito in D. 48.19.8.9, si è potuto escludere che i Romani negassero in modo assoluto valenza anche punitiva al carcere. Collocato il frammento nel suo contesto originario, Lovato ipotizza che Ulpiano intendesse denunciare come illegale la pratica dei *praesides provinciales* che condannavano gli evasi dall’*opus publicum* alla stessa pena in forma perpetua e con l’aggiunta dei *vincula*, perché questi avrebbero costituito una pena ulteriore e non prevista. La relazione ha poi illustrato la diversa funzione di *vincula* e *carcer*. I *vincula* avevano una duplice identità (D. 1.18.14), perché le catene erano certo una pena, rientrando nella *coërcitio corporis* (D. 48.19.6.2) ed essendo ricomprese tra le c.d. pene minime (*Paul. Sent.* 5.17.2), ma esse avevano anche funzione preventiva, per impedire la fuga al reo o per i *furiosi*. Il carcere, invece, avrebbe rappresentato solo un luogo fisico, destinato alla privazione della libertà personale dell’individuo. Ciò che si è cercato di capire è se ci sia stato un momento in cui *vincula* e *carcer* si sono confusi nella funzione punitiva e la risposta data da Lovato è affermativa. Il passo riportato in D. 4.6.9 pr., relativo alle *latumiae*, ha infatti permesso di dimostrare che tale condanna imponeva una forma di detenzione equiparabile ai *vincula*.

La questione delle *latumiae* è stata ripresa da Silvia Schiavo (Università degli Studi di Ferrara) nel corso del suo intervento dal titolo *Lex Aelia Sentia, le latumiae e le Sententiae Hadriani: alcune considerazioni*, con il quale si è conclusa la prima sessione di lavori. Le *latumiae* sono state per prima cosa inquadrare nel *genus poenarum* delle condanne *ad metalla*. L’analisi si è poi concentrata su una fonte in particolare, *Sent. Hadr. 2*, in cui si riporta il caso di un patrono che si rivolse *per libellum* all’imperatore, affinché gli fosse attribuito il *congiarium* del suo liberto, inviato nelle *latumiae* su ordine del *praefectus aerarii* e in base alla *lex Aelia Sentia*. Dopo aver passato in rassegna le principali posizioni della dottrina relative alla corretta qualificazione delle *latumiae* in questo caso, in base al confronto con altre fonti – in particolare con *P. Berol.* Inv. 8997 – Schiavo asserisce che l’opzione preferibile consista nell’equipararle alla *poena metalli*. Non si deve poi dimenticare che si tratta di un caso di ingratitudine del liberto verso il patrono, eventualità che nella *cognitio* era punita anche con pene ai *metalla*. Infine, si è chiarito il ruolo del *praefectus aerarii*: la sua presenza sarebbe giustificata perché l’ingratitudine del liberto si era verificata in un procedimento di tipo fiscale.

La seconda sessione di lavori, aperta dal Presidente Andrea Lovato, è iniziata con la relazione di Rosa Mentxaka (Universidad del País Vasco), *Sobre la pena de exilio en la correspondencia de Cipriano*. L’indagine ha voluto chiarire il modo in cui l’esilio ricorre nell’epistolario di Cipriano, traendo elementi utili per capire le modalità applicative di tale pena nel corso delle persecuzioni contro i Cristiani del III sec. d.C. e mettendo in luce un’evoluzione delle conoscenze del vescovo cartaginese in materia di diritto penale romano. Si è osservato che, al tempo della persecuzione dell’imperatore Decio, Cipriano utilizzava una terminologia giuridicamente imprecisa, a tratti contraddittoria, mentre poi i riferimenti alle condanne si fanno più precisi e si parla di «*in exilium relegati*» a

partire dalla fine della persecuzione. L'ipotesi della studiosa è che Cipriano abbia avuto contatti con numerosi perseguitati ed esiliati, potendo prendere visione degli atti processuali e divenendo così pratico della procedura repressiva romana. Questo tipo di competenza continua ad essere evidente anche nelle epistole del periodo successivo, nelle quali il riferimento è sempre alla pena della *relegatio* e alla confisca dei beni. Mentxaka ha infine sottolineato l'importanza del dato biografico, dal momento che lo stesso Cipriano fu *proscriptus* e *relegatus*, subì la confisca dei beni, e fu anche condannato a morte.

Pierangelo Buongiorno (Università degli Studi di Macerata), con la sua relazione *Alle origini della repressione del crimen maiestatis*, ha chiuso la seconda sessione di lavori. L'intervento ha affrontato il tema della repressione provinciale del *crimen maiestatis*, seguendo in parallelo l'evoluzione della nozione stessa di *maiestas*. Dalla disciplina repubblicana a quella imperiale, il *crimen maiestatis* conobbe una significativa estensione delle sue fattispecie, passando dalla *lex Cornelia* dell'81 a.C. all'articolata *lex Iulia maiestatis*, databile tra il 26 ed il 18 a.C. Buongiorno ha evidenziato che dal principato in poi le tipologie di *maiestas* divennero due, la *maiestas senatus* e la *maiestas principis*, e che iniziò a vigere un trattamento sanzionatorio differenziato per quello che si può considerare un 'diritto penale del nemico', relativo a condotte animate da un intento ostile contro la *res publica* o il *princeps*. Sono stati poi analizzati alcuni casi provinciali di *maiestas*, concentrando l'attenzione sul processo del 18 d.C. contro il re trace Rescuporide (Tac. *Ann.* 2.64 ss.), il primo a riguardare il sovrano di un regno cliente. Lo studio della vicenda è stato l'occasione per delle puntualizzazioni sull'epigrafe AE 1998, 1333 che, secondo la ricostruzione proposta, conterrebbe il *senatusconsultum* di condanna di Rescuporide. Infine, guardando alla *laesa maiestas principis*, Buongiorno ha illustrato la progressiva sovrapposizione con la sfera religiosa, tanto che in D. 48.4.1 il *crimen maiestatis* è equiparato al sacrilegio, mentre nelle fonti greche lo si indica come 'ἀσέβεια', ossia 'empietà'.

Il convegno si è concluso con una tavola rotonda finale, pilotata dagli interventi di Massimo Miglietta e rivelatasi un momento di vivace scambio d'idee e di costruttiva dialettica tra posizioni eterogenee, le quali potranno trovare ulteriore approfondimento negli Atti dell'incontro, che gli organizzatori auspicano di poter pubblicare prossimamente.

Maria Grazia Torresi
(Università di Trento)

